

TAR Catanzaro, Sezione II - Sentenza 07/04/2010 n. 428  
d.lgs 163/06 Articoli 37, 75 - Codici 37.1, 75.1

Nel caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di imprese costituendo ad una gara di appalto, la polizza fideiussoria, mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria, deve essere intestata non solo alla società capogruppo ma anche alle mandanti che sono individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara, ciò al fine di evitare il configurarsi una carenza di garanzia per la stazione appaltante con riferimento a quei casi in cui l'inadempimento non dipenda dalla capogruppo designata ma dalle mandanti. Conseguentemente, il fideiussore, per assicurare in modo pieno l'operatività della garanzia di fronte ai possibili inadempimenti coperti dalla cauzione provvisoria, deve richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese, identificandole singolarmente e contestualmente, e deve dichiarare di garantire con la cauzione provvisoria non solo la mancata sottoscrizione del contratto ma anche ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara (l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2005). Tale intestazione collettiva non va confusa con la sottoscrizione della polizza, che ben può essere compiuta dalla sola capogruppo. Ai sensi dell'art. 75, c. 7 del codice dei contratti pubblici, per fruire del beneficio del dimezzamento della cauzione provvisoria, l'interessato è onerato, in sede di presentazione dell'offerta, della semplice segnalazione del possesso del requisito, documentabile nei modi prescritti dalle norme vigenti.